

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 19,30 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

MINOLI	FLAVIO
REDA	ALESSANDRA
CERRI	ANDREA
CANTA	LUCA
FERRARI	GIANNI
DONIS	ROBERTO
PINTUS	ALDO
MORA	MIRKO
FASOLA	ERMANN0
SACCOMANNO	PATRIZIO VITO

Presente	Assente
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
	x
	x
8	2

Totali N.

Assenti giustificati risultano i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale reggente REGIS MILANO dottor Michele

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti MINOLI FLAVIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Il Segretario Comunale relaziona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con atto del Consiglio Comunale n. 16 del 23/09/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Visto che il D. Lgs. 03/09/2020, n. 116, ha apportato importanti modifiche al testo unico ambientale D. Lgs.03/04/2006, impattando in tal modo anche sulla disciplina tributaria della gestione della TARI;

Viste in particolare le nuove formulazioni dei seguenti articoli del D. Lgs 152/2006:

- art. 183 comma 1 lett. b-ter) recante la nuova definizione di rifiuto urbano
- art. 184 comma 3 recante la nuova definizione di rifiuto speciale
- art. 198 che con l'abrogazione della lett. g) del comma 2 fa venire meno la possibilità da parte del comune di assimilare a livello regolamentare i rifiuti speciali agli urbani per qualità e quantità;

Rilevato che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero possono beneficiare dell'abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione;

Preso altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

Visto che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

Considerato che l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla TARI;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce che: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata*

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 2011 e s.m.i. “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”.

Rilevato, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto che il D. L. 20/12/2021, n. 228 convertito con la Legge 25/02/2022, n. 15 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022;

Visto il D.Lgs.18/08/2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 1(Mora);

DELIBERA

- 1) di approvare il «**Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)**, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 38 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2022;
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

- 4) copia della presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) Di dichiarare ad esito di separata votazione avente medesimo risultato della precedente il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 onde dar corso agli adempimenti connessi.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, li 26/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

IL PRESIDENTE
F.to MINOLI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, li 23/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/07/2022 al 11/08/2022

Boca, li 27/07/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to ANNICHINI Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2022

Boca, li 31/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele